



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI  
GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**

**Prot. n° 2800**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.1883, in data 29 marzo 2013, con il quale la soc. Engine S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVD";

VISTO il decreto dirigenziale n.1584, in data 3 aprile 2014, con il quale la soc. EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD" ad una nuova versione denominata "EnVES EVO MVD 1309", che si caratterizza per l'utilizzo di un nuovo sistema di elaborazione denominato "EnVES12", in sostituzione del precedente denominato "EnVES 11-UL, e per l'utilizzo del sensore Laser, denominato CMP3, come classificatore di veicoli, limitatamente alla funzione di rilevamento dell'eccesso di velocità;

VISTA la nota in data 3 maggio 2016, con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo EnVES EVO MVD 1309 ad una versione denominata "EnVES EVO MVD 1309-5", che si differenzia per l'utilizzo di un sistema di ripresa "Vista EnVES04R-5" in luogo del precedente "Vista EnVES04R" in quanto la telecamera che equipaggia quest'ultimo non è più disponibile sul mercato;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni semaforiche denominato "EnVES EVO MVD 1309", prodotto dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione denominata "EnVES EVO MVD 1309-5" che si caratterizza per l'utilizzo del sistema di ripresa denominato "Vista EnVES04R-5". Non è ammesso l'uso congiunto del sistema per il rilievo contemporaneo delle infrazioni al passaggio con semaforo rosso e di superamento dei limiti massimi di velocità.
- Art.2. L'utilizzo del dispositivo come rilevatore delle infrazioni semaforiche ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni nella versione aggiornata.

- Art.3. Il dispositivo “EnVES EVO MVD”, quale documentatore di infrazioni semaforiche, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni semaforiche in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.5. Il dispositivo “EnVES EVO MVD”, come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza dell'organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
- Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “EnVES EVO MVD” come misuratore di velocità, sono tenuti a fare eseguire verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
- Art.7. L'approvazione del dispositivo “EnVES EVO MVD” come rilevatore di infrazione ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 29 marzo 2013, data di emissione del decreto dirigenziale n.1183 richiamato nella premessa.
- Art.8. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.
- Art.9.. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.1883, in data 29 marzo 2013, del decreto dirigenziale n.1584, in data 3 aprile 2014, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

13.05.2016

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**